MINISTERO DELL'INTERNO (Direzione Generale delle Carceri)

UFFICIO DI PREFETTURA DI BARI

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Bari.

Si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane di giovedì, giorno 22 del corrente mese di luglio, nell'ufficio della Prefettura di Bari, si addiverrà, alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da lui venisse appositamente delegato, al pubblico incanto, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto del servizio di fornitura nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia, giusta le indicazioni risultanti dalla seguente Tavola:

Num. d'ordine de' lotti	Circolo di carceri giudiziarie componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto del lotto: Parti dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario: Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia di Bari	Servizio di fornitura	Cat. 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A D G L O P Q parte 1ª B parte 1ª	2,013,978	» 64	3745	5600	58	L. 130 50

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrenti dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne 4ª e 5ª della Tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n° 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi, di cui negli articoli 69, 187, 189, 195, 197 dei capitoli, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto l'offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale, indicato nella colonna 9ª della Tavola, in contanti ed in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere, quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di Prefettura, Sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9. L'appalto sarà deliberato per ciascun lotto al miglior offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata: in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni 15 scadenti nel 6 agosto prossimo, alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candele vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna 8ª della Tavola soprascritta. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine prefisso alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa delle quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicati nella colonna 10ª della Tavola, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Condizioni speciali.

14. L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogniqualvolta piaccia all'Amministrazione di così determinare, di provvedere alla fornitura di una razione di pane e di una di minestra al giorno, giusta la richiesta, ai condannati al domicilio coatto nella provincia cui l'appalto si riferisce, mediante il compenso fisso ed invariabile di centesimi 20 per ogni razione di pane, e di centesimi 10 per ogni razione di minestra, nei modi stabiliti dall'art. 187 dei capitoli d'onere del 15 luglio 1871.

3206 Bari, addì 3 luglio 1872.

Per detto Ufficio di Prefettura: NICOLA PETRONI, Sottosegr.

N° 173.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di giovedì 25 luglio corrente, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Udine avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un ponte ad opera murale con adattamento dei relativi accessi, sul torrente Torre lungo la strada nazionale n° 52, detta del Pulfero, fra Udine e Cividale, in provincia di Udine, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 152,450.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate, ove sarà esplicitamente riportato il ribasso sulle schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte, che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 8 ottobre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma ed Udine.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni due successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 10,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di L. 1200 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma ed Udine.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 3 luglio 1872.

Per detto Ministero

3178 A. VERARDI, *Caposezione.*

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

INTROITI SETTIMANALI

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

INTROITI *della* 20ª *settimana dal* 13 *al* 19 *maggio* 1872.

Chilometri in esercizio 1298.

Viaggiatori	L. 213,111 88	
Trasporti a grande velocità	» 34,965 61	
Id. a piccola id.	» 133,302 93	
Introiti diversi	» 2,097 01	L. 383,577 43
Prodotto chilometrico		L. 295 48
Settimana corrispondente nel 1871 (chil. 1298)	L. 332,611 57	
Prodotto chilometrico		L. 256 25
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 39 23
Introiti dal 1° gennaio 1872 (chil. 1298)	L. 6,017,934 93	
Prodotto chilometrico		L. 4,659 43
Introiti corrispondenti nel 1871 (chil. 1298)	L. 5,352,972 67	
Prodotto chilometrico		L. 4,124 02
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio 1872		L. 535 41

RETE CALABRO-SICULA.

INTROITI *della* 20ª *settimana dal* 13 *al* 19 *maggio* 1872.

Chilometri in esercizio 587.

Viaggiatori	L. 42,809 25	
Trasporti a grande velocità	» 6,714 56	
Id. a piccola id.	» 23,601 56	
Introiti diversi	» 487 75	L. 73,163 12
Prodotto chilometrico		L. 124 64
Introiti dal 1° gennaio 1872 (chil. 587)	L. 1,451,557 90	
Prodotto chilometrico		L. 2,472 84

3093

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dall'articolo 111 del Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si notifica che il tribunale civile di Reggio (Emilia) con decreto del 30 marzo 1872 dichiarò doversi restituire alli Baracchi Napoleone fu Gaudenzio, ed a Campani Paolo, quale rappresentante per diritto di patria potestà dei figli minori Pasquale, Amalia ed Isabella eredi della madre defunta Clementina Baracchi, tutti domiciliati in San Martino in Rio, pretura di Correggio, quali eredi intestati del fu Germano Baracchi, la somma di lire 1000 (mille) coi frutti del 4 per cento scaduti e scadendi, depositata nella Cassa centrale dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico nel 29 febbraio 1864 con polizza di numero 1025, a cauzione della surrogazione contratta da Baracchi Germano surrogato nel 53° reggimento fanteria ascritto al numero 4172 di matricola. Dichiarando che la somma anzidetta e relativi frutti spetta per una metà a' minorenni Campani suddetti, rappresentati dal loro padre Campani Paolo, salvo per questi il riportare decreto di autorizzazione a mente dell'articolo 109 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943 e dell'articolo 225 Codice civile.

Roma, 23 giugno 1872.

3020 Avv. BIAGIO BORSIGLIA.

DELIBERAZIONE. 2762
(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione della quarta sezione del tribunale civile di Napoli de' diciassette maggio mille ottocento settantadue sulla dimanda di Adelaide e Luisa Roberti Vittorij ed Olimpia, Maria ed Almerinda Ciarlone minori rappresentate dal padre Giovanni Ciarlone, tutti eredi beneficiati di Maria Gabriela Roberti Vittorij si è disposto che per la successione di quest'ultima, la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti ad Adelaide Roberti Vittorij fu Federico e minori Olimpia, Maria ed Almerinda Ciarlone di Giovanni, sotto la di costui amministrazione, l'annua rendita di lire centoquaranta, contenuta nei tre certificati nominativi, intestati a Roberti Vittorij Maria Florida e Maria Gabriella fu Carlo, uno di lire cinque col numero 22687, altro di lire centodieci col numero 22688, ed altro di lire venticinque col numero 22689, e quindi la rendita stessa sia tramutata in cartelle al portatore, nominandosi l'agente di cambio Eduardo Del Pezzo per la consegna e vendita di dette cartelle, del di cui ricavato deve farsene l'uso indicato colla suddetta deliberazione.

GENNARO DE GEORGIO, proc.

AVVISO. 2764
(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di che nell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con Reale decreto del dì 8 ottobre 1870, num. 5942, si rende pubblicamente noto che la Corte di appello di Firenze con decreto del 5 giugno 1872 ha autorizzato la stessa Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in rendita al portatore il certificato di num. 53419, dell'annua rendita di lire dugentocinquanta, consolidato italiano cinque per cento, inscritta in testa e conto di Carlo-Enrico-Davide de Loës fu Giorgio-Emanuele, cui successero *ab intestato* per uguali porzioni i di lui figli Maria De Loës moglie di Vittorio Dumur, Luisa De Loës moglie di Augusto Maury e Emilio e Alessio De Loës, esonerando la detta Amministrazione del Debito Pubblico da ogni sua responsabilità.

Firenze, 9 giugno 1872.

Dott. GAETANO BARTOLI.

Vendita volontaria di cinque cascine e boschi in territorio di Settimo presso Torino.
(2ª *pubblicazione*)

Il venti luglio prossimo, alle ore nove del mattino, nella sede dell'Opera Pia Barolo, via delle Orfane, numero sette, avrà luogo avanti il signor cavaliere commendatore Leopoldo Gay di Quarti, intendente generale in ritiro, membro e delegato dall'Amministrazione di detta Opera Pia, col ministero del sottoscritto l'incanto in un sol lotto degli stabili infradescritti, i quali saranno deliberati all'ultimo miglior offerente sotto l'osservanza delle condizioni di cui nel tiletto quindici scadente mese;

Essi saranno posti all'asta sul prezzo offerto di lire (340,000) trecentoquarantamila e deliberati all'estinzione della candela vergine secondo il disposto del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870.

Li stabili a vendersi consistono in cinque cascine in territorio di Settimo Torinese, denominate Ullino, Cascinotto e Castelverde in un solo appezzamento di ettari 101, 85, 08 (giornate 267, 21, 50), coi numeri di mappa dal 2 sino al 21 incluso, sezione L, 33, 34, 49 stessa sezione, 121 dal 187 al 196*bis*, 202, 203 parte della sezione K, nelle regioni Roja, Marnone, Pontetto e Castelverde.

Cascina Tinivella di ettari 52, 96, 17 (giornate 139) in mappa alla sezione O, con parte dei numeri 7, 8, 76, ed alla sezione P coi numeri 6 parte, 7, 8, 9, 10, dal 23 al 29*bis* parte, regioni Tinivella, Cascina Nuova e Banchera.

Cascina Fiorita di ettari 28, 82, 56 (giornate 75, 65, 8) nelle regioni Fiorita e Tinivella in mappa alla sezione O, numeri 8 parte, 76 parte, 77, 79, 80 a 83, 85, 86 ed alla sezione P con parte dei numeri 26 e 29*bis*.

Le dette cascine si compongono di distinti fabbricati rurali in buono stato, e di campi, e prati, questi tutti irrigui.

Boschi di ettari 73, 65, 97 (giornate 193, 35, 10) sezione A numeri 3 e 3*bis*, sezione E numero 5, sezione A numeri 39, 44 parte, dal 59 al 64 parte, alla sezione B numero 131, alla sezione D numero 13, alla sezione O numeri 6, 7 parte e 78 e sezione P, num. 29*bis* parte, nelle regioni Fontane, Prafabano, Pace, Projascuro, Vando, Bruna, Tinivella e Fiorita, salve veriori indicazioni come in detto tiletto ed il tutto a corpo e non a misura.

È ammesso l'aumento non minore del vigesimo sul prezzo del deliberamento nei quindici giorni successivi alla vendita.

Torino, li 25 giugno 1872.

3101 G. TEPPATI, not. Coll.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto 4 giugno 1872 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a restituire alli Alforno Giacomo del fu Giovanni Battista e Ciceri Sofia fu Antonio, coniugi, domiciliati a Torino, le tre obbligazioni dello Stato al portatore, creazione nove luglio 1850, di capitali lire mille caduna, portanti i numeri 334, 335 e 336, state depositate presso la Cassa del Debito Pubblico da Bruno Adele, vedova, nata Picco, fu Gaspare, domiciliata a Torino, come da certificato di deposito 20 febbraio 1863, numero 249, alla medesima intestato, dichiarando tali titoli essere devoluti ai detti coniugi Alforno, quali eredi in parti eguali ed ancora indivisi della Adele Bruno, deceduta in Torino il 23 gennaio 1871, in forza di testamento segreto, aperto con atto 25 gennaio 1871, rogato Liprandi, registrato a Torino il ventisei detto mese, numero 555, con lire 14 40.

2777 EUGENIO ROSSI, proc.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo

Certifica

che per deliberazione presa in camera di consiglio dal tribunale suddetto addì quattro maggio mille ottocento settantadue venne disposto che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia trasferisca ed intesti la rendita di lire quattrocento annuale risultante dagli otto certificati coi numeri 31182, 26046, 23003, 30084, 30421, 30628, 30631, 46974, in atto intestati a favore di Mariscalco Corradi Salvatore fu Gaetano domiciliato in Palermo, in vantaggio dei di costui eredi, cioè della moglie superstite signora Rocca Adelaide fu Gaetano e dei figli Gaetano, Teresa, Giuseppe, Francesco, Luigi, Carlo, Ferdinando e Vittorio Mariscalco del detto fu Salvatore, tutti domiciliati in Palermo, alla ragione di lire cinquanta annuali per ognuno di detti figli, restando gravate di usufrutto annue lire cinque per ognuno di essi a favore della detta vedova signora Rocca durante vita naturale della medesima.

Fu altresì disposto conservarsi nei novelli certificati le annotazioni di vincolo che in atto affettano i summenzionati titoli, cioè per lire venti a favore dell'Amministrazione delle Regie Poste del Regno per cauzione del signor Mariscalco Gaetano di Salvatore ufficiale di dette Poste in Palermo, per lire duecentosessanta a favore della detta Amministrazione per cauzione del defunto intestatario signor Mariscalco per varî uffici occupati nell'Amministrazione medesima, per lire 120 a favore della Direzione del Lotto pubblico per cauzione del ricevitore del detto Lotto signor Giovanni Picciomastro fu Antonio.

E perchè consti, rilascia il presente al signor procuratore Giuseppe Adragna.

Oggi addì 1° giugno 1872.

Il cancelliere

2771 FERDINANDO SAVAGNONE.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Maria Giglietti e Caterina Ciavi, quali eredi del fu Giuseppe Giglietti, il tribunale civile di Perugia con decreto in data 27 maggio 1872 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del titolo di rendita pontificio per lire sessantuna, centesimi settantuno, iscritto a favore del suddetto Giuseppe Giglietti il quattro decembre mille ottocento sessantanove e contradistinto con i numeri 53945, 22642, ed a ridurre lo stesso titolo in due cartelle al portatore di lire trenta, centesimi novanta ciascuna.

2804 Avv. FRANCESCO ANTONUCCI, proc.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Santa Maria Capua Vetere nel giorno 13 maggio 1872 ha emesso decreto col quale si fa ordine alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che le due partite di rendita, l'una di lire dugento sessanta, sotto il numero 40273 e l'altra di lire dugento quindici, sotto il numero 132788, in testa di Matteo Correale fu Antonio, se faccia inversione in cartelle al portatore da consegnarsi a Giovanni Correale fu Antonio.

Chiunque creda di avervi interesse, ne produca opposizione nel tempo e modo prescritto dal regolamento otto ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

Caserta, 9 giugno 1872.

L'incaricato

2807 GIO. BATTISTA BIANCHI.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Perugia ha pronunziato la seguente deliberazione in camera di consiglio sulla domanda di Costanza Marcacci vedova di Michele Cecchini bottegaia domiciliata in Perugia, in rappresentanza dei proprii figli minori Ettore ed Elvira Cecchini, diretta ad ottenere lo svincolo ed il tramutamento al portatore della iscrizione nominativa sul Gran Libro del Debito Pubblico, per la rendita di lire 130, intestata nel 30 marzo 1867 col n. 4430 al fu Michele Cecchini;

Udita la relazione del giudice delegato;

Sentito il Pubblico Ministero nella sua conclusione favorevole alla ammissione del ricorso;

Ritenuto che li documenti prodotti e le informazioni assunte giustificano la proposta domanda;

Visti gli articoli 78 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico,

Il tribunale dichiara che la iscrizione per la rendita di lire centotrenta, n. 4440, intestata nel 30 marzo 1867 all'ora defunto Michele Cecchini e da lui vincolata per garanzia dell'affitto del predio demaniale, vocabolo Santa Lucia, appartiene in vera ed esclusiva proprietà comune ai fratelli Lorenzo e Domenico Angelini, negozianti domiciliati in Perugia, figli del fu Natale.

Autorizza conseguentemente l'Amministrazione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della iscrizione suddetta da nominativa al portatore e questa liberamente consegnare ai fratelli Angelini esonerando all'uopo la detta Amministrazione da ogni relativa responsabilità.

Perugia, ventidue marzo 1872.

Il presidente: G. PETRINI.

2784 ERCOLE.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Regio tribunale di Genova.

A richiesta della signora Granet Augusta Sara Enrichetta vedova del fu Emilio De-la-rue di lui erede usufruttuaria, Augusto Carlo Granet erede proprietario del suddetto e Guglielmo Granet esecutore testamentario, domiciliati in Genova.

Si deduce a pubblica notizia, qualmente l'eccellentissimo tribunale civile e correzionale sedente in Genova, sopra ricorso presentato dagl'istanti, con suo decreto in data 16 aprile 1872 dichiarò che la cartella numero 53606 del Debito Pubblico dello Stato, della rendita di lire 1000 intestata al fu Emilio De-la-Rue fu Giovanni, spetta in oggi in proprietà al di lui erede proprietario Augusto Carlo Granet a termini delle disposizioni testamentarie del detto Emilio De-la-rue, ferme nel resto le disposizioni dei decreti 23 gennaio e 24 febbraio 1872, e mandò procedersi a forma di legge.

DE-DONEX vicepresidente.

2763 CARLO SARMIENTO proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, ordina al Gran Libro di tramutare in cartelle al portatore l'annua rendita di lire 65, giusta il certificato num. 151315, in testa a Frelies Fortunata fu Arcangelo, e consegnarsi a Vincenzo Celentano.

Così giudicato a' 5 giugno 1872 dai signori cav. Palumbo ff. da presidente, Pisani e Marfella.

2774 RAFFAELE MENDOZZA, avv.

DECRETO PER SUCCESSIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale in camera di consiglio composto dai signori avvocato Teonesto Massa presidente; Antonino Castellini giudice istruttore ed Enrico Basile giudice,

Udita la relazione del presidente;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ritenuto che i prodotti documenti giustificano la domanda;

Autorizza l'intestazione col vincolo dotale della rendita di lire centodieci iscritta nella Direzione del Debito Pubblico in Palermo in favore di Di Domenico Antonino fu Domenico, avente il numero quarantamila cento ventidue (numero 40122) in data 1° ottobre 1867 ed un'altra rendita di lire settantacinque, iscritta pure nella Direzione del Debito Pubblico in Palermo il 8 agosto 1869 a favore Di Domenico D. Domenico fu Antonino col numero quarantacinquemila cinquecento ventinove (numero 45529) da farsi tale intestazione a favore di Maria Teresa Di Domenico fu Antonino, rappresentata dal di lei marito Custodio Calantoni fu Andrea, domiciliato in Mistretta. — Mistretta, il 1° luglio 1871.

Massa pres. — Bartolomeo Baldanza vicecancelliere.

Specifica:

Carta lire 1 80 — Reg. e rep. lire 1 40 — Dritto lire 3 — Trascrizione centesimi 60 — Totale lire sei e centesimi ottanta.

Quitanza di numero 762 — Baldanza.

Per copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Mistretta a richiesta del sac. D. Domenico Di Domenico.

Oggi, in Mistretta, li venti ottobre mille ottocento settantuno. — Il vicecancelliere: Bartolomeo Baldanza.

Palermo, 6 giugno 1872.

Il richiedente

2751 GUGLIELMO FURITANO.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cosenza, seconda sezione, procedente in camera di consiglio:

Visto il soprascritto ricorso e la requisitoria del signor procuratore del Re che lo segue;

Udita la relazione del signor vicepresidente;

Visti gli atti;

Adottate le osservazioni e lo avviso del signor procuratore del Re,

Decreta:

È fatta facoltà alla ricorrente signora Luisa Guaglianone, nell'interesse dei minori Vincenzo Orazio Luigi, Rosa e Giuseppe Romito figli ed esclusivi eredi legittimi del fu loro padre Luca Romito, di esigere senza alcun vincolo di reimpiego le lire quattrocento cinquantanove, che questo ultimo depositò nella cancelleria di questo tribunale nel dì 3 agosto 1864 e che vengono rappresentate da vaglia del Tesoro di quella data n. 242; ed alla Direzione od Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti già in Napoli ora in Firenze residente di pagarle nel modo istesso alla detta Guaglianone per farne l'uso di cui al ripetuto ricorso.

Così decretato in Cosenza, addì ventuno dicembre mille ottocento settantuno, dai signori Giuseppe Avati vicepresidente, Antonio Del Vecchio giudice e Raffaele Silvagni aggiunto giudiziario, dei quali sottoscrive col vicecancelliere aggiunto Gerardo Arnone il solo primo ai termini dell'articolo 303 regolamento generale giudiziario.

Il vicepresidente, G. Avati. — Il vicecancelliere aggiunto G. Arnone col suggello. — Nota in uno lire 7 15. — Quietanza n. 9741, vol. 89, inscritta al numero 366.

Per copia conforme:

2782 AVV. GABRIELE GALLUCCI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Perugia sulla istanza di Giamboni Giuseppe attuale ricevitore del registro di Città di Castello ha così deliberato:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico anche senza intervento personale dell'interessato avendovi formalmente rinunziato ad operare la traslazione della rendita di scudi quindici, pari a lire 79 80, del consolidato romano, portante il numero 30286, riconosciuto dal Governo italiano il 20 giugno 1861, sotto il numero 232 del registro matricola per le Marche e per l'Umbria, iscritto all'autore della successione Raffaele Giamboni, in capo del ricorrente Giuseppe Giamboni del fu Giovanni attuale ricevitore del registro di Città di Castello, con che resti tal rendita vincolata come per lo innanzi per la cauzione del medesimo a garanzia del suo officio.

Dato a Perugia, 28 maggio 1872.

PELLEGRINI, presidente.

2790 ERCOLE, cancelliere.

DELIBERAZIONE. 3022
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 21 febbraio 1872 ha disposto che la rendita complessiva di annue lire seicento sessanta contenuta nei due certificati di lire trecento sessanta degli undici agosto 1864, segnato col numero 96967 e l'altro di lire 300 del due agosto 1864, segnato col numero 96591, entrambi in testa alla defunta Clementina Calvello fu Carlo sia trasferita con unico certificato libero in favore della sua erede Ippolita Calvello fu Carlo vedova Clausi.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Messina nella causa scritta a ruolo numero 4234, pronunziando in seguito a rinvio fatto dal notaro Augusto Betti Minasi, omologa in tutte le sue parti il verbale redatto da esso notaro, come pure la prelevazione fatta in favore di Natale e Francesca Vinciguerra, e a tale effetto ordina che il certificato di lire 1370, annua rendita cinque per cento, intestato a favore di Giuseppe Vinciguerra fu Natale, emesso a Palermo il 18 novembre 1865, sotto num. 83,323, attribuito ai detti Natale e Francesca Vinciguerra, sia intestato liberamente in di loro favore dividendosi in metà per ciascuno.

Messina, 8 aprile 1872.

2817 LETTERIO MORGANTI, vicecanc.

ORDINANZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, seconda sezione, composto dei signori avv. Francesco Odoardi, Corrado Corradi e Francesco Giovagnoli, riunito in camera di consiglio, ha sotto il giorno 5 giugno 1872 emanato la seguente ordinanza:

Il tribunale autorizza il direttore generale del Debito Pubblico a svincolare la cartella della rendita di lire 67 18 1/2 consolidato pontificio, portante i numeri 52937 del registro e 28022 del certificato, intestata alla defunta Virginia Civilotti, e convertirla in rendita libera al portatore, consegnandola ai tre eredi della medesima, cioè: Luisa Bremond vedova Civilotti, Augusto Civilotti ed Angelica Civilotti.

2803 GIOVANNI ARCANGELI, proc.

INTENDENZA DI FINANZA DI FOGGIA

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 21 luglio 1872, in una delle sale dell'Intendenza di finanza di Foggia, alla presenza d'uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato. Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta, saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

Gli aggiudicatari dei lotti di un valore inferiore ad ottomila lire non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione nel giornale della provincia.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei relativi lotti; i quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle 4 pom. negli uffizi della Intendenza di finanza, sezione V.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte e altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2794	Foggia	Capitolo di Lucera	Terreno a coltura ed erbifero, con case coloniche, sito nel tenimento di Foggia, al luogo detto Pantano, diviso in due pezze, l'una con case viene intersecata dalla strada ferrata, e l'altra dal tratturo che mena ad Ordona, strada di Ascoli Satriano, confinante coi terreni di Pacelli, Taciti Michele, coll'Orto Pacelli, tratturo di Ordona, pascolo Filiasi e strada di Ascoli. In catasto figura sotto l'articolo 583, sez. E, num. 124, 125, 126 e 168, coll'imponibile di L. 4873 05, affittato a Tucci Giovanni e Salerno Giuseppe	309 05 70	250 21	135,821 29	13,582 12	8250	500	

3091 Foggia, addì 22 giugno 1872.

L'Intendente: PICCONE.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA per l'appalto di Esattorie nella Provincia.

Dovendosi procedere alla aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio delle esattorie per il quinquennio 1873-1877 ai termini della legge del 20 aprile 1871, numero 192 (serie 2ª), si rende noto quanto segue:

I. Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati nella tabella riportata in calce al presente avviso dinanzi alle competenti autorità saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio delle esattorie nella tabella stessa indicate.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'Esattore sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, num. 192, dal regolamento approvato col R. decreto del 1° ottobre 1871, num. 462 (serie 2ª), dal Regio decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), e dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, numero 463 (serie 2ª).

Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per ciascuna esattoria siano stati deliberati.

III. L'aggiudicazione dell'esercizio della esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi sono offerte almeno di due concorrenti.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; il comune soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge del 20 aprile 1871, num. 192.

VI. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, aver eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 0[0 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in danaro o in rendita pubblica dello Stato al valore di lire 74 75 per ogni 5 lire di rendita desunto dal listino di borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 19 giugno 1872, num. 168.

VIII. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

IX. Il deposito deve essere comprovato mediante presentazione, alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della cassa del comune, di quella della provincia, o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1° dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª), dovrà presentare nel preciso ammontare sotto indicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e dall'articolo 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre stesso anno, n. 462 (serie 2ª); fermo restando in ogni caso l'effetto dell'art. 18 della legge.

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà, secondo che prescrive l'articolo 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerte segrete.

XIII. Le spese d'asta del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però che a termini dell'articolo 99 della legge del 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, l'Agenzia delle imposte dirette, e la Segreteria comunale nelle ore d'ufficio, la legge, il regolamento, i decreti, ed i capitoli normali di sopra citati, non che i capitoli speciali che siano stati deliberati.

ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel distretto di ciascuna esattoria	GIORNO mese ed ora in cui si apre l'asta	COMUNE e locale in cui si tiene l'asta	Aggio per ogni 100 lire di versamenti sul quale è aperta l'asta	Ammontare presunto delle riscossioni annuali	Ammontare della cauzione	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta	CONDIZIONI ESSENZIALI dei capitoli speciali: Se gli si affida la cassa comunale	Se lo si incarica di riscuotere le entrate comunali	Se deve versare le entrate comunali a scosso e non scosso
Circondario di Roma.										
Agosta	Agosta	1872 26 luglio, ore 10 ant.	Sala Comunale	3 „ p. 100	12820	2150	250	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Anticoli Corrado	Anticoli Corrado	Id.	Id.	7 „ p. 100	13410	2240	260	Sì	Sì	Id.
Bracciano	Bracciano	Id.	Id.	2 „ p. 100	93840	20750	1870	Sì	Sì	Id.
Campagnano	Campagnano	27 Id.	Id.	2 „ p. 100	79800	13290	1580	Sì	Sì	Id.
Capranica	Capranica	Id.	Id.	3 „ p. 100	14100	2350	280	Sì	Sì	Id.
Castelnº di Porto	Castelnº di Porto	Id.	Id.	3 „ p. 100	38340	6450	760	Sì	Sì	Id.
Castel S. Pietro	Castel San Pietro	Id.	Id.	7 „ p. 100	5430	900	100	Sì	Sì	Id.
Cerreto	Cerreto	Id.	Id.	4 „ p. 100	7370	1230	140	Sì	Sì	Id.
Cervara	Cervara	Id.	Id.	3 „ p. 100	12400	2080	240	Sì	Sì	Id.
Ciciliano	Ciciliano	Id.	Id.	5 „ p. 100	12120	2080	240	Sì	Sì	Id.
Civitella	Civitella	Id.	Id.	3 „ p. 100	13050	2170	260	Sì	Sì	Id.
Civitella S. Paolo	Civitella S. Paolo	Id.	Id.	5 „ p. 100	11740	1960	230	Sì	Sì	Id.
Colonna	Colonna	Id.	Id.	3 „ p. 100	18280	2550	300	Sì	Sì	Id.
Filacciano	Filacciano	28 Id.	Id.	3 „ p. 100	8960	1500	170	Sì	Sì	Id.
Formello	Formello	Id.	Id.	5 „ p. 100	19880	3300	390	Sì	Sì	Id.
Frascati	Frascati	26 Id.	Id.	2 50 p. 100	112950	19080	2250	Sì	Sì	Id.
Gallicano	Gallicano	Id.	Id.	3 „ p. 100	27850	4650	550	No	No	„
Genzano	Genzano	27 Id.	Id.	2 „ p. 100	55640	9400	1110	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Gerano	Gerano	Id.	Id.	3 „ p. 100	15210	2560	300	No	No	„
Grottaferrata	Grottaferrata	28 Id.	Id.	8 „ p. 100	41480	6910	825	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Ienne	Ienne	Id.	Id.	3 „ p. 100	4980	830	90	Sì	Sì	Id.
Leprignano	Leprignano	Id.	Id.	3 „ p. 100	25570	4270	510	Sì	Sì	Id.
Licenza	Licenza	Id.	Id.	8 „ p. 100	10630	1820	210	Sì	Sì	Id.
Marino	Marino	30 Id.	Id.	2 50 p. 100	104080	17600	2080	Sì	Sì	Id.
Monte Compatri	Monte Compatri	31 Id.	Id.	3 „ p. 100	71100	11880	1420	Sì	Sì	Id.
Monte Porzio	Monte Porzio	1° agosto, ore 10 ant.	Id.	5 „ p. 100	35820	5980	710	Sì	Sì	Id.
Monterosi	Monterosi	27 luglio, ore 10 ant.	Id.	2 „ p. 100	13970	2340	270	Sì	Sì	Id.
Morlupo	Morlupo	Id.	Id.	3 „ p. 100	23500	3940	470	Sì	Sì	Id.
Nemi	Nemi	3 agosto, ore 10 ant.	Id.	4 „ p. 100	12470	2100	240	Sì	Sì	Id.
Palombara	Palombara	Id.	Id.	5 „ p. 100	76561	12880	1530	No	No	„
Percile	Percile	Id.	Id.	3 „ p. 100	10800	1800	210	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Riano	Riano	Id.	Id.	3 „ p. 100	22700	3790	450	Sì	Sì	Id.
Rignano	Rignano	30 luglio, ore 10 ant.	Id.	3 „ p. 100	17080	2880	340	No	No	„
Riofreddo	Riofreddo	Id.	Id.	3 „ p. 100	10800	1800	210	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Rocca Canterano	Rocca Canterano	Id.	Id.	3 „ p. 100	12600	2110	250	No	No	„
Rocca di Cave	Rocca di Cave	Id.	Id.	4 „ p. 100	6590	1100	130	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Rocca Giovane	Rocca Giovane	Id.	Id.	4 „ p. 100	3890	650	70	No	No	„
Rocca Priora	Rocca Priora	3 agosto, ore 10 ant.	Id.	3 „ p. 100	26440	4400	520	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Rocca S. Stefano	Rocca S. Stefano	Id.	Id.	5 „ p. 100	8560	1420	170	Sì	Sì	Id.
Rojate	Rojate	Id.	Id.	5 „ p. 100	9000	1500	180	Sì	Sì	Id.
Roma	Roma	1 Id.	Id.	1 „ p. 100	7792180	1324590	155840	No	Sì	Id.
Roviano	Roviano	Id.	Id.	8 „ p. 100	7720	2881	150	Sì	Sì	Id.
Sambuci	Sambuci	Id.	Id.	5 „ p. 100	6190	1030	120	Sì	Sì	Id.
S. Angelo in Capoc.	S. Angelo in Capoc.	Id.	Id.	2 „ p. 100	12300	2080	240	Sì	Sì	Id.
San Gregorio	San Gregorio	Id.	Id.	5 „ p. 100	16930	2830	330	Sì	Sì	Id.
Sant'Oreste	Sant'Oreste	Id.	Id.	3 „ p. 100	24520	4080	490	Sì	Sì	Id.
San Vito	San Vito	Id.	Id.	3 „ p. 100	25710	4320	510	Sì	Sì	Id.
Saracinesco	Saracinesco	Id.	Id.	4 „ p. 100	3790	630	70	Sì	Sì	Id.
Serofano	Serofano	Id.	Id.	3 „ p. 100	21850	3650	430	Sì	Sì	Id.
Tivoli	Tivoli	27 luglio, ore 10 ant.	Id.	3 „ p. 100	156030	26650	3120	Sì	Sì	Id.
Torrita	Torrita	Id.	Id.	3 „ p. 100	10950	1800	210	Sì	Sì	Id.
Trevignano	Trevignano	Id.	Id.	4 „ p. 100	15200	2550	300	Sì	Sì	Id.
Vallinfreda	Vallinfreda	Id.	Id.	4 „ p. 100	6790	1150	130	Sì	Sì	Id.
Vicovaro	Vicovaro	Id.	Id.	2 „ p. 100	21800	3600	420	Sì	Sì	Id.
Vivaro	Vivaro	Id.	Id.	8 „ p. 100	6770	1130	130	Sì	Sì	Id.
Zagarolo	Zagarolo	Id.	Id.	2 „ p. 100	98500	16600	1970	No	Sì	Id.
Circondario di Civitavecchia.										
Allumiere	Allumiere	26 luglio, ore 10 ant.	Sala comunale	3 „ p. 100	49100	15300	980	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Cerveteri	Cerveteri	27 Id.	Id.	3 „ p. 100	46200	7700	920	Sì	Sì	Id.
Circondario di Frosinone.										
Acuto	Acuto	26 luglio, ore 10 ant.	Sala Comunale	3 „ p. 100	14900	2450	290	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Anticoli	Anticoli	Id.	Id.	3 „ p. 100	24000	14000	480	Sì	Sì	Id.
Castro	Castro	Id.	Id.	3 „ p. 100	22700	3800	450	Sì	Sì	Id.
Ceprano	Ceprano	Id.	Id.	2 „ p. 100	31200	25800	680	Sì	Sì	Id.
Collepardo	Collepardo	Id.	Id.	2 50 p. 100	9250	1560	180	Sì	Sì	Id.
Guarcino	Guarcino	Id.	Id.	2 50 p. 100	30400	5150	600	Sì	Sì	Id.
Maenza	Maenza	Id.	Id.	3 „ p. 100	31690	5300	630	Sì	Sì	Id.
Patrica	Patrica	Id.	Id.	3 „ p. 100	19760	6300	390	No	Sì	Id.
Prossedi	Prossedi	29 Id.	Id.	3 „ p. 100	23280	8900	460	Sì	Sì	Id.
Roccagorga	Roccagorga	Id.	Id.	3 „ p. 100	23200	13800	460	Sì	Sì	Id.
Roccasecca	Roccasecca	Id.	Id.	3 „ p. 100	13550	2260	270	Sì	Sì	Id.
San Lorenzo	San Lorenzo	Id.	Id.	3 „ p. 100	33490	5600	670	No	No	„
Sgurgola	Sgurgola	Id.	Id.	3 „ p. 100	17570	2960	350	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Sonnino	Sonnino	Id.	Id.	4 „ p. 100	46290	7770	920	Sì	Sì	Id.
Torre	Torre	Id.	Id.	5 „ p. 100	9690	1610	190	Sì	Sì	Id.
Trivigliano	Trivigliano	Id.	Id.	5 „ p. 100	10150	1700	200	Sì	Sì	Id.
Vallecorsa	Vallecorsa	Id.	Id.	3 „ p. 100	25240	9270	500	Sì	Sì	Id.
Circondario di Velletri.										
Gavignano	Gavignano	29 luglio, ore 10 ant.	Sala Comunale	3 „ p. 100	11440	2580	300	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Lugnano	Lugnano	Id.	Id.	3 „ p. 100	16240	2710	320	Sì	Sì	Id.
Montefortino	Montefortino	3 agosto, ore 10 ant.	Id.	3 „ p. 100	47960	8020	950	Sì	Sì	Id.
Sezze	Sezze	Id.	Id.	3 „ p. 100	175380	39800	3500	Sì	Sì	Id.
Circondario di Viterbo.										
Acquapendente	Acquapendente	3 agosto, ore 10 ant.	Sala Comunale	3 „ p. 100	57770	9950	1150	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Arlena	Arlena	Id.	Id.	3 „ p. 100	12790	2140	250	Sì	Sì	Id.
Bagnaja	Bagnaja	Id.	Id.	3 „ p. 100	18370	3120	360	Sì	Sì	Id.
Bagnorea	Bagnorea	Id.	Id.	3 „ p. 100	48580	8200	970	Sì	Sì	Id.
Bassanello	Bassanello	Id.	Id.	2 50 p. 100	13660	2300	270	Sì	Sì	Id.
Bassan di Sutri	Bassan di Sutri	Id.	Id.	3 „ p. 100	26040	4400	520	Sì	Sì	Id.
Calcata	Calcata	Id.	Id.	5 „ p. 100	4080	680	80	Sì	Sì	Id.
Canepina	Canepina	Id	Id.	3 „ p. 100	24240	4100	480	Sì	Sì	Id.
Castel Cellese	Castel Cellese	Id.	Id.	3 „ p. 100	8250	2890	160	No	Sì	Id.
Castel S. Elia	Castel S. Elia	Id.	Id.	2 50 p. 100	12680	2120	250	Sì	Sì	Id.
Castiglione in Teverina	Castiglione in Teverina	5 Id.	Id.	3 „ p. 100	19500	3290	390	Sì	Sì	Id.
Celleno	Celleno	Id.	Id.	3 „ p. 100	17340	2920	340	Sì	Sì	Id.
Cellere	Cellere	Id.	Id.	3 „ p. 100	25200	4240	500	Sì	Sì	Id.
Civita Castellana	Civita Castellana	Id.	Id.	1 50 p. 100	58250	20040	1160	Sì	Sì	Id.
Civitella d'Agliano	Civitella d'Agliano	Id.	Id.	2 80 p. 100	23000	3870	460	No	Sì	Id.
Gallese	Gallese	Id.	Id.	3 „ p. 100	28950	4860	570	No	Sì	Id.
Gradoli	Gradoli	Id.	Id.	3 „ p. 100	16600	2800	320	Sì	Sì	Id.
Grotte S. Stefano	Grotte S. Stefano	29 luglio, ore 10 ant.	Id.	3 „ p. 100	9300	1500	180	Sì	Sì	Id.
Ischia	Ischia	Id.	Id.	3 „ p. 100	29620	4980	590	Sì	Sì	Id.
Latera	Latera	Id.	Id.	5 „ p. 100	15280	2570	300	Sì	Sì	Id.
Lubriano	Lubriano	Id.	Id.	4 „ p. 100	11400	1900	220	Sì	Sì	Id.
Marta	Marta	Id.	Id.	3 „ p. 100	16070	2700	320	Sì	Sì	Id.
Orte	Orte	Id.	Id.	3 „ p. 100	52000	8800	1020	Sì	Sì	Id.
Proceno	Proceno	Id.	Id.	3 „ p. 100	20000	3360	400	Sì	Sì	Id.
Roccalvecce	Roccalvecce	Id.	Id.	3 „ p. 100	10600	1770	210	Sì	Sì	Id.
San Giovanni di Bieda	San Giovanni di Bieda	31 Id.	Id.	2 „ p. 100	5200	880	100	Sì	Sì	Id.
San Michele	San Michele	Id.	Id.	5 „ p. 100	6610	1220	130	Sì	Sì	Id.
Stabbia	Stabbia	Id.	Id.	3 „ p. 100	13080	2200	260	Sì	Sì	Id.
Tessennano	Tessennano	Id.	Id.	3 „ p. 100	11340	1900	220	Sì	Sì	Id.
Toscanella	Toscanella	Id.	Id.	1 50 p. 100	134790	22600	2690	Sì	Sì	Id.
Vallerano	Vallerano	Id.	Id.	2 „ p. 100	24580	4170	490	Sì	Sì	Id.
Vetralla	Vetralla	Id.	Id.	2 „ p. 100	57900	9900	1150	Sì	Sì	Id.
Viano	Viano	Id.	Id.	2 50 p. 100	23100	3980	370	Sì	Sì	Id.
Vignanello	Vignanello	3 agosto, ore 10 ant.	Id.	2 „ p. 100	44180	7450	850	Sì	Sì	Id.

Roma, 20 giugno 1872

L'Intendente
CARIGNANI.

3210

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento settantadue, il giorno ventiquattro giugno in Motta e Volturara, ad istanza del principe di Lequile, e duca di Fragalto Errico Montalto, domiciliato in Napoli, ed elettivamente in Volturara Appula in casa del suo avvocato e procuratore don Carlo Summonte,

Io Giovanni de Bellis usciere presso la pretura mandamentale di Volturara Appula, ove son domiciliato strada Largo la Chiesa, numero 12, ho comunicato in copia a Francesco Piccirillo, Donvino Renzone, Domenico Conte, Matteo Petitti, moglie di don Nicola de Matteis, coloni e proprietarii qui domiciliati, una domanda ed ordinanza emessa dal tribunale civile di Lucera li 10 maggio prossimo passato, segnata al num. 5117 per quietanza munita di marca di registrazione, e per affissi agli altri coloni Alberto di Toro, Alessandro Spina, Achille Conca, Alberto Calabrese, Carmine Bilanciola, Romualdo di Toro, Donato Lollo, Donato Testa, Donatantonio Castaldi, Emanuele Renzone, Francesco Capobianco, Francesco Lojacono, Giovanni Urraso di Nicola, Giovanni Clemente fu Francesco, Giovanni Lepore, Giuseppe Testa, Giovanni Testa, Giuseppe Trabasso, Giuseppe Castaldi, Giovanni Valente, Giovanni Capobianco, Giuseppe Guadagna, Giovanni Simone Massenzio, Lorenzo Fiadino, Michele Russo, don Michele Gentile, Michele Trabasso, Matteo Capra, Michele Capra, Costanzo Pepe, Nicola Boccamazzo, Oraziantonio Petti, Pietro del Grosso, Pietro Santacroce, Pietro Pepe di Nicola, Rosa Castaldi, Romualdo di Toro, Celestino Celestino Conca, Francesco Barbato, Cesare Jorio, coloni pure domiciliati qui; nel contempo ho loro dichiarato, che l'istante ha il dritto di esigere il terraggio ossia prestazione sulle tenute Vignale e Macchione, site in tenimento di Motta, in ragione di tomola due, pari ad ettolitri uno e litri tredici per ogni versura di terreno seminato in grano, orzo ed altri generi in virtù di ordinanza del già commissario del Re del 30 giugno 1811 rimessiva a precedente decisione dell'ex-commissario feudale. Per effettuare la riscossione della prestazione in parola, fa di mestieri far procedere come si è praticato per gli anni precedenti alla misura delle terre seminate e soggette. Perciò è che sulla medesima istanza ho citato nella forma ordinaria essi Francesco Piccirillo, Donvino Renzone, Domenico Conte, coniugi donna Immacolata Petitti e don Nicola de Matteis, questi per la semplice autorizzazione maritale, e Matteo Petitti, e per pubblici proclami gli altri sopra indicati coloni, a comparire innanzi al signor pretore del mandamento di Volturara Appula nel consueto Palazzo di Giustizia, alla udienza di sabato tredici (13) dell'entrante mese di luglio, alle ore 12 antimeridiane per sentir nominare un perito per la misura delle terre delle contrade Vignale e Macchione seminate in generi, colla salvezza allo istante di ogni altro dritto e ragione, e con munirsi la sentenza profferenda della esecuzione provvisionale non ostante appello.

Con dichiarazione che i documenti su cui fondasi la presente domanda, e l'inserzione del presente atto originale nel giornale degli annunzii giudiziarii, e nel Giornale Ufficiale del Regno saranno presentati in udienza.

Copie del presente atto da me collazionate e firmate sono state rilasciate nei rispettivi domicilii di essi Piccirillo, Renzone, Conte, Petitti, Petitti e de Matteis nelle mani proprie, e simili pubblicate per affissi nei luoghi indicati dalla legge. — Specifica in uno lire 31 60.

L'usciere
3156 GIOVANNI DE BELLIS.

DECRETO. 2769
(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione prima civile in Brescia, in persona dei signori dott. Luigi nob. Ballarini presidente, e giudici dott. Carlo De Micheli e dott. Callisto Bazzini,

Dichiara

autorizzata la R. Cassa dei depositi e prestiti dello Stato a restituire la somma di lire 3000 in tre parti eguali a Giovanni, Teresa e Dorotea Veneri fu Giuseppe elettivamente qui domiciliati — importare del deposito assegnato per premio di assoldamento a Veneri Agostino fu Giuseppe della 10ª legione, Carabinieri Reali, ascritto al num. 262 di matricola — rappresentato detto deposito dalla polizza num. 2063, in data 9 aprile 1864.

E ciò per essersi il titolare reso defunto nel giorno 10 maggio 1870, ed avere li prefati di lui fratello e sorelle giustificato il rispettivo loro titolo a succedervi.

Brescia, 21 maggio 1872.

Il cav. presidente
BALLARINI.
CAJO, vicecanc.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Addì 3 giugno 1872, nella prima sezione della Corte di appello di Napoli si è emessa la seguente:

"La Corte deliberando in camera di consiglio, accoglie l'appello del signor Antonino Cappiello, avverso il decreto del tribunale di Napoli, del 4 marzo 1872, che rivoca, ed invece ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare in testa di Antonino Cappiello fu Giosuè l'annua rendita di lire quaranta intestata a Cappiello Luigi di Giosuè al numero 56403."

Napoli, 7 giugno 1872.

2776 FEDERICO CASAZZA, proc.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Sopra istanza dei signori Teresa Forloni, Giacomo, Giuseppe e Virginia madre e figli Galli del fu Carlo, domiciliati in Milano, via dell'Anfiteatro, numero 4, tendente a far dichiarare l'assenza del rispettivo loro figlio e fratello Antonio, nato il 30 ottobre 1837 ed arrolatosi nella milizia nazionale nel 1859, il Regio tribunale civile e correzionale di Milano con sua sentenza 16 aprile 1872, numero 426, ha dichiarata l'assenza del nominato Antonio Galli fu Carlo, mandando notificarsi e pubblicarsi la sentenza medesima a norma dell'articolo 23 del Codice civile.

Milano, 7 maggio 1872.

Il procuratore degli istanti
avv. FRANCESCO TRIACA, via
2693 del Lauro, n. 4.

ESTRATTO DI SENTENZA.
(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Napoli in prima sezione con sentenza resa nel giorno 15 marzo 1872, intimata a' 10 aprile detto e passata in giudicato, in contradizione de' signori Lorenzo Wandenheuvel, Teresa Dument ed eredi del defunto Giuseppe Maresca a nome Ernesto ed Alfredo Maresca di lui figli minori, pronunziando sulle domande della Casa Santa degl'Incurabili di Napoli, ordinava che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia venda per mezzo dell'agente de' cambii signor Rossi Stanislao le due partite di rendita iscritta nominativa contenute nei due certificati segnati ai numeri 73339 e 156349, il primo de' quali in testa a Dument Teresa fu Giovanni per annue lire 350 e l'altro in testa a Maresca Giuseppe fu Michele di annue lire 350, ed entrambi sottoposti ad ipoteca per cauzione del signor Domenico Ferrajoli del quale è declaratario il signor Lorenzo Wandenheuvel in pro della Santa Casa degl'Incurabili, e ne conseguì il prezzo da ricavarsi alla detta Casa Santa, da cedere in conto delle somme a lei dovute dal detto signor Wandenheuvel.

Napoli, 1° luglio 1872.

Per copia conforme
3172 VINCENZO DI DOMENICO, proc.

PROVINCIA DI RAVENNA

AVVISO D'ASTA per l'appalto della Ricevitoria provinciale.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale notifica che l'incanto ad asta pubblica per l'aggiudicazione della Ricevitoria di questa provincia per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877 avrà luogo nel giorno 25 del mese di luglio p. v., alle ore 12 meridiane precise, in Ravenna, nella residenza della Deputazione provinciale, davanti al prefetto presidente della medesima o chi per esso, coll'assistenza di un deputato provinciale, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario della Deputazione provinciale.

L'incanto sarà eseguito col metodo delle schede segrete, e colle norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti per le aste dei contratti dello Stato.

L'asta sarà aperta sull'aggio di centesimi 75 per ogni cento lire di versamenti che faranno gli esattori, e la Ricevitoria sarà aggiudicata a chi farà maggiore ribasso. Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si farà luogo ad aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. La provincia rimane obbligata quando sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle finanze. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e, quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge.

Per essere ammessi a far partito all'asta, gli aspiranti dovranno giustificare di non trovarsi nei casi di eccezioni predette, e di avere depositata nella Tesoreria governativa di questa provincia, ovvero nella Cassa provinciale, a garanzia delle loro offerte e delle spese d'asta e di contratto, la somma di L. 61,984 86 in danaro o in rendita consolidata sul Debito Pubblico del Regno, al prezzo desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno anteriore a quello in cui dagli aspiranti si effettuerà il deposito. I titoli di rendita, se al portatore, dovranno essere corredati delle cedole degli interessi non ancora scaduti; se nominativi, dovranno essere attergati di cessione in bianco, colla firma del titolare, autenticata legalmente da un agente di cambio o da un notaro. Dei depositi fatti a garanzia dell'asta, trattenuto quello dell'aggiudicatario, gli altri saranno restituiti appena finita l'asta.

La cauzione definitiva da prestarsi dal ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte e sovrimposte nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione è stata determinata dall'Intendenza di finanza nella somma di L. 483,299 75.

Tutte le condizioni ed obblighi non riportati in questo avviso, a cui rimarrà vincolato l'aggiudicatario, sono determinati dalla legge 20 aprile 1871, nº 192 (serie 2ª), e dal regolamento 1° ottobre 1871, nº 462 (serie 2ª), dal R. decreto 7 ottobre 1871, nº 479 (serie 2ª) e dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale 1° ottobre 1871, nº 463 (serie 2ª). Inoltre il ricevitore è pur vincolato alla osservanza dei capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale che si trascrivono a piedi del presente.

Tutte le spese d'asta del contratto, cauzione e qualunque altro riferibile all'aggiudicazione, saranno ad esclusivo carico del deliberatario, tenuto conto però delle eccezioni accordate dall'articolo 99 della legge surriferita.

Ravenna, 26 giugno 1872.

Per il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale
T. TARCHIONI.

Capitoli speciali contenenti le attribuzioni, i doveri e le obbligazioni del Ricevitore di Ravenna per l'ufficio del Cassiere provinciale, che gli è affidato dalla Deputazione a termini dell'articolo 75 *della legge* 20 *aprile* 1871.

1° Il ricevitore-cassiere provinciale dovrà avere a sue spese un locale d'ufficio per le esigenze e pagamenti dell'Amministrazione provinciale in luogo possibilmente prossimo alla residenza della Deputazione. Di questo locale è riservata l'approvazione alla Deputazione provinciale.

2° Per tutto ciò che può avere riferimento alle funzioni di cassiere, il ricevitore avrà legale domicilio in detto ufficio, che dovrà essere aperto in tutti i giorni non festivi dalle 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

3° Sarà responsabile il ricevitore-cassiere nel modo il più rigoroso delle somme di danaro provinciale che tiene presso di sè ossia nella Cassa provinciale, tanto provenienti dalle tasse dirette, quanto da altre cause, e così pure di tutti quei depositi di numerario, titoli di credito, carte e documenti di valore che gli potrà essere ordinato dalla Deputazione di custodire. Tale responsabilità si dovrà pur estendere a qualunque caso fortuito di forza maggiore, anche straordinario, al quali il cassiere dovrà antistare in guisa, che l'Amministrazione provinciale non ne debba risentire alcun danno.

4° Il ricevitore-cassiere avrà obbligo di esigere per conto della provincia senza obbligo dell'inesatto per esatto tutte quelle somme che gli verranno indicate dalla Deputazione. A tale effetto al cominciare di ogni esercizio sarà comunicato al cassiere uno specchio delle entrate provinciali che sono tabellate nel bilancio, e così nel corso dell'anno le altre esigenze da farsi, che sopravvenissero non contemplate nel bilancio medesimo. Dovrà anche ricevere in deposito e custodire a disposizione dell'Amministrazione provinciale qualunque somma di danaro, biglietti, carte di valore, o titoli di credito di ogni specie.

Per tutte le esigenze o depositi di danaro, che non provengono da imposte dirette, percepirà un premio di lire una per ogni lire mille. Però quando gli venga espressamente indicato dalla Deputazione, dovrà andare a proprie spese a fare le esigenze anche al domicilio dei debitori, purchè ciò sia nella provincia. Per gli altri depositi di carte di valore, e titoli di credito non competerà al cassiere alcun compenso.

5° L'Amministrazione provinciale darà al cassiere i bollettari a madre e figlia per tutte le esigenze indipendenti da tasse, nei quali dovrà segnare tutte le esigenze ed incassi che farà, rilasciando la bolletta figlia del rispettivo eseguito pagamento al contribuente, e rimettendo alla fine dell'anno esercizio i bollettari madre all'Amministrazione provinciale, e per essa al suo contabile per servire di controllo ad ogni liquidazione di conti. I bollettari dovranno avere un sol numero progressivo sino alla fine dell'esercizio, non potendo un bollettario stesso servire a più esercizi. In detti bollettari dovrà pure il cassiere prendersi debito dell'importo delle tasse provinciali sui terreni e sui fabbricati nelle epoche stabilite dalla legge, rimettendo all'Amministrazione provinciale la bolletta figlia. Detti bollettari saranno parafrati col bollo dell'Amministrazione provinciale, e le bollette madri vidimate con la firma del contabile dell'Amministrazione provinciale, dal quale verranno consegnati al cassiere.

6° Il cassiere terrà altresì un giornale di cassa, nel quale annoterà giornalmente sì gli incassi che i pagamenti appena eseguiti, citando il numero progressivo delle bollette d'incasso, non che il numero progressivo del mandato. Tutto ciò dovrà essere fatto in guisa, che ne risulti sempre con chiarezza e precisione, ad ogni richiesta dell'Amministrazione provinciale, lo stato legale e vero di cassa.

7° Nell'ultimo giorno di ogni bimestre e nel successivo, ove quello fosse festivo, il cassiere dovrà presentare alla Deputazione i mandati estinti nel bimestre precedente, non che i bollettari di cui sopra, onde dalla medesima e dal suo contabile esaminati e riconosciuti, mercè il richiamo dei rispettivi documenti, si possano firmare li bollettari e le partite del giornale di cassa. Di tutto ciò dovrà redigersi processo verbale in duplo, nel quale sarà altresì espresso il ritiro che fa l'Amministrazione provinciale dal suo cassiere, dei mandati debitamente quietanzati. Sarà poi sempre ed in ogni tempo libera la Deputazione provinciale di eseguire o di far eseguire prima o dopo l'epoca suddetta in qualunque tempo la verificazione dello stato della gestione del cassiere, estendendo le sue ispezioni e verifiche ai bollettari ed a qualunque altro registro del cassiere.

8° Il ricevitore cassiere dovrà pagare immediatamente nei limiti delle somme che avrà disponibili di ragione provinciale tutti i mandati che gli verranno presentati emessi dalla Deputazione, e fatti secondo le leggi e regolamenti oggi in vigore o che potessero essere in appresso, e non potrà rifiutarsi di fare per ordine espresso della Deputazione anche dei versamenti di danaro in altre casse esistenti in Ravenna, e specialmente nella Cassa e Tesoreria governativa, Cassa di risparmio, ecc.

9° Dovrà inoltre il ricevitore cassiere ottemperare a tutte le prescrizioni e obbligazioni risultanti dalle leggi e regolamenti in vigore, e da quelle che potessero essere in seguito, e che sono riferibili alla gestione dei cassieri e tesorieri della provincia.

10° In correlazione all'ultimo capoverso dell'articolo 75 della legge 20 aprile 1871 la Deputazione provinciale avrà sempre la facoltà di affidare ad altra persona differente dal ricevitore l'ufficio di cassiere della provincia, nel qual caso il ricevitore dovrà immediatamente consegnare al nuovo cassiere tutte le somme e valori che avrà di ragioni provinciali, e tutto ciò senza che possa pretendere alcun abbuono o compenso.

11° All'infuori del premio indicato nell'articolo 4, il ricevitore, per tutte le attribuzioni, oneri ed obbligazioni risultanti dall'ufficio di cassiere, non percepirà alcun altro compenso, perchè si tratta di un ufficio che è per legge obbligatorio al medesimo; ma egualmente non sarà tenuto di prestare altra cauzione all'infuori di quella stabilita dall'Intendenza di finanza per la Ricevitoria, sulla quale però, nei limiti concessi dalla legge, come sopra tutti gli altri beni del ricevitore, avrà azione l'Amministrazione provinciale per qualunque trasgressione alle obbligazioni assunte dal ricevitore anche come cassiere provinciale. 3195

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 16 *al* 22 *giugno* 1872. 3066

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI Lire	RITIRI Lire
Risparmi	544	332	146,241 13	72,372 79
Depositi diversi	42	60	135,538 40	103,406 72
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	68,606 04	136 83
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	5,030 »	1,300 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	34 »
Somme	.....	.....	355,415 57	177,250 34

FEA ENRICO, Gerente — ROMA – Tip. EREDI BOTTA.